

15

COMUNE DI CAPACCIO  
PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione
Data .....
Prot. N. ....
Pervenuta C.R.C.
il .....
Prot. ....

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 16 GIUGNO 1998

N. .... del Reg.	OGGETTO: <u>Legge 15/01/1992, n. 21 - Regolamento taxi.</u>
Data .....	.....

L'anno millenovecentonovantotto il giorno sedici del mese di giugno  
 alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto  
 Alla prima convocazione in sessione urgente stra ordinaria, che è stata  
 partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pre- senti	As- senti	CONSIGLIERI	Pre- senti	As- senti
MARINO Pasquale	SI		DESIMONE Pietro		SI
VECCHIO Antonio	SI		PAGANO Carmelo	SI	
MONDEFUSCO Marilena	SI		D'ANGELO Granato	SI	
LISTA ELIO	SI		ESPOSITO Romeo		SI
LONGO Francesco	SI		BARLOTTI LUIGI		SI
GALLO Michele	SI		LICINIO Giovanni	SI	
MATONTE Vincenzo	SI		MUCCILOLO Nunziante	SI	
BUCCELLA Giuseppe	SI		MATO Antonietta	SI	
CERULLO Vincenzo		SI	PAOLINO Paolo	SI	
RUSSO Fernando	SI				
DI RISO Vincenzo	SI				
DI LASCIO Enrico		SI			

Sono presenti gli assessori:  
**GRANDAZZO=RAGNI=MARTORANO=**

Consiglieri Presenti n. <u>16</u>
Assenti n. <u>5</u>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. ....  
AVV. ANTONIO VECCHIO nella sua qualità di **PRESIDENTE**  
 Assiste il Segretario DR. PASQUALE SILENZIO  
 La seduta è pubblica.

Relazione sull'argomento l'Assessore Ragni;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Ragni in merito alla necessità di istituire il servizio di noleggio taxi sul territorio comunale, al fine di garantire un adeguato servizio di trasporto ai numerosi villeggianti e turisti che annualmente visitano il territorio comunale, considerato anche che i servizi effettuati a mezzo autobus sono insufficienti a soddisfare la domanda dell'utenza;

Considerato, inoltre, che la vastità del territorio comunale, con un'area di circa 111 Kmq., e la concentrazione delle zone abitate, rendono obbligatorio l'uso di mezzi di trasporto per gli spostamenti; che la configurazione territoriale è causa di notevoli disagi sia per la popolazione residente che per quella turistica, con pesanti risvolti sull'economia turistica della zona;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del Regolamento comunale per il servizio di taxi;

Visto la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Commercio, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, di dover contestualmente chiedere alla Regione Campania l'autorizzazione per la istituzione di numero dieci servizi di taxi;

Visto la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto il D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;

Visto il D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

Visto l'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovetture;

Il Consigliere Paolino propone di sostituire al punto 2 del dispositivo: "Far voti" con "Chiedere" e "affinchè autorizzi" con "di autorizzare";

Il Consigliere Pagano è del parere che la nomina della Commissione di concorso prevista per l'assegnazione delle licenze, di cui all'art. 9, venga fatta dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta del Consigliere Paolino;

Acquisito il parere del responsabile dell'Ufficio Commercio, reso ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90;

Visto il verbale della competente Commissione consiliare;

Proceduto alla votazione, per appello nominale, che ha ottenuto il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri astenuti n. //

Consiglieri votanti n. 16

Con voti:

- favorevoli n. 16

### DELIBERA

1) di approvare, come approva, l'allegato Regolamento per il servizio di Taxi, composto da n. 35 articoli e n. 10 pagine;

2) di chiedere alla Regione Campania - Settore Trasporti - di autorizzare il Comune di Capaccio ad istituire numero dieci servizi di taxi.

2) di inviare la presente alla Regione Campania.

=====

Si trasmette al responsabile del procedimento perchè, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/90, provveda ad eseguirlo mediante l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.10 avv. Antonio Vecchie

F.10 dr. Pasquale Silenzio

È copia conforme all'originale.

Il,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Il, 22 GIU. 1998

IL SEGRETARIO

F.10 dr. Pasquale Silenzio

#### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Il,

IL SEGRETARIO

F.10

#### EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo:

ai sensi dell'art. 17, comma 33, della L. 15-5-1997, n. 127;

essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15-5-1997, n. 127.

Il,

22 GIU. 1998

IL SEGRETARIO

F.10 dr. Pasquale Silenzio

#### ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127, con atto n. ;
- 

Il,

IL SEGRETARIO

F.10

È copia conforme all'originale.

Il,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 5 maggio 1990, n. 142)

OGGETTO: Legge 15/01/1992, n. 21 -  
Regolamento TAXI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/05/98

IL RESPONSABILE ISTRUTTORE  
Responsabile Ufficio  
[Signature]

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

### IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CAPACCIO**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO DI TAXI**

*G. Amadori*

## **Art. 1** **Disciplina del servizio**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di taxi, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n.21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D.L.gvo 30 aprile 1992, n.285 e succ./ modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 ( regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovetture;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## **Art. 2** **Definizione del servizio**

Il servizio di taxi provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.  
L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

## **Art. 3** **Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio**

Il numero dei veicoli da adibire al servizio di taxi viene stabilito sulla base del numero di licenze che saranno concesse dalla Regione Campania su richiesta del Consiglio Comunale.  
La Giunta Comunale provvederà a stabilire il tipo dei veicoli.

## **Art. 4** **Modalità per lo svolgimento del servizio**

L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della legge 15-1-1992, n. 21. La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 a rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell' art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **Art. 5**

##### **Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea**

Nei casi di necessità accertati dal sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### **Art. 6**

##### **Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio**

I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambienti (aeroporti, porti, stazioni F.S., ospedali).

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, in tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

#### **Art. 7**

##### **Modalità per il rilascio delle licenze**

Le licenze di esercizio del servizio pubblico da piazza sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale a seguito di apposito bando di concorso pubblico, approvato dal Consiglio comunale.

Non è ammesso il cumulo delle licenze di taxi.

Le istanze presentate prima della pubblicazione del bando di concorso non sono prese in considerazione.

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

#### **Art. 8**

##### **Approvazione delibere comunali**

Le deliberazioni del Consiglio comunale, esecutive a norma di legge e relative al numero degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico da piazza, nonché quelle relative ad eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere trasmesse al Servizio Regionale Trasporti per essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

#### **Art. 9**

##### **Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi**

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi.

La commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore fra cui il Segretario comunale o il Dirigente del servizio interessato che la presiede.

La commissione di cui al presente articolo viene nominata di volta in volta. Essa è convocata dal presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario comunale o dal dirigente del servizio interessato.

#### **Art. 10** **Presentazione delle domande**

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune su carta legale, indirizzata al sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai vari documenti:

a ) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;

b ) certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibile con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1 ) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

2 ) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività; l'impegno ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane per le altre;

3 ) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;

4 ) non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

a ) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p.;

b ) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;

c ) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

e ) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 11** **Assegnazione e rilascio della licenza**

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame, provvede all'assegnazione della licenza.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

#### **Art. 12** **Titoli di preferenza**

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di impresa purchè esercenti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

### **Art. 13** **Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo, o non abbia ancora conseguito i titoli richiesti per cause a lui non imputabili.

### **Art. 14** **Trasferibilità della licenza**

La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/89. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono far domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

### **Art. 15** **Taxi di scorta**

Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

### **Art. 16** **Comportamento del conducente in servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **Art. 17** **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 18** **Trasporto portatori di handicap**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.  
La prestazione dei servizi di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.  
I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

#### **Art. 19** **Idoneità dei mezzi**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. il Consiglio comunale stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.  
Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 28.

Con apposito verbale a Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte dell'Ente.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

#### **Art. 20** **Tariffe**

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.  
Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

**Art. 21**  
**Turni ed orari di servizio**

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

**Art. 22**  
**Trasporto bagagli e animali**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

**Art. 23**  
**Forza pubblica**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

**Art. 24**  
**Vigilanza**

L'Ente, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

**Art. 25**  
**Diffida**

Il Sindaco diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a ) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b ) non eserciti con regolarità il servizio;
- c ) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale.
- d ) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e ) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente in corso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

**Art. 26**  
**Contachilometri e tassametro**

Gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico per trasporto di persone debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con gradazione progressiva e di tassametro (con spese di installazione e gestione a carico del concessionario) sui quali l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

**Art. 27**  
**Sanzioni**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le informazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a ) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b ) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto dispone dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a ) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 16, del 3° comma dell'art. 18.
- b ) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 18, dell'art. 20.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio comunale provvede ad aggiungere ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 28** **Sospensione della licenza**

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a ) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b ) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c ) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d ) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- e ) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f ) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g ) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

#### **Art. 29** **Revoca della licenza**

Il Sindaco dispone la revoca della licenza nei seguenti casi :

- a ) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b ) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 28;
- c ) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 14 del presente Regolamento;
- d ) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e ) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disinpegno del servizio o si siano verificate gravi gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f ) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g ) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h ) quando il titolare non attemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.

In ogni momento, qualora venga accertata, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza.

#### **Art. 30** **Procedimento sanzionatorio**

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

#### **Art. 31**

#### **Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

Il Sindaco dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dell'art. 14;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 32**

#### **Stazionamenti**

Gli stazionamenti ed il numero degli autoveicoli per ogni stazionamento sono fissati dalla Giunta Comunale, sentito il Comando di Polizia Municipale.

In circostanze eccezionali può essere limitato il numero degli autoveicoli sostanti e può anche essere vietato del tutto lo stazionamento.

In occasione di feste, concorsi, gare, etc., con apposita ordinanza sindacale possono essere fissati, temporaneamente, altrove i luoghi di stazionamento e può anche essere disposto che un certo numero di autoveicoli sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

#### **Art. 33**

#### **Irrogazione delle sanzioni**

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

#### **Art. 34**

#### **Abrogazione norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogare tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 35**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

# INDICE

Art. 1	Disciplina del servizio .....
Art. 2	Definizione del servizio .....
Art. 3	Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio .....
Art. 4	Modalità per lo svolgimento del servizio .....
Art. 5	Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea .....
Art. 6	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio .....
Art. 7	Modalità per il rilascio delle licenze .....
Art. 8	Approvazioni delibere Comunali .....
Art. 9	Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi .....
Art. 10	Presentazione delle domande .....
Art. 11	Assegnazione e rilascio della licenza .....
Art. 12	Titoli di preferenza .....
Art. 13	Inizio del servizio .....
Art. 14	Trasferibilità della licenza .....
Art. 15	Taxi di scorta .....
Art. 16	Comportamento del conducente in servizio .....
Art. 17	Interruzione del trasporto .....
Art. 18	Trasporto portatori di handicap .....
Art. 19	Idoneità dei mezzi .....
Art. 20	Tariffe .....
Art. 21	Turni ed orari dei servizi .....
Art. 22	Trasporto bagagli e animali .....
Art. 23	Forza Pubblica .....
Art. 24	Vigilanza .....
Art. 25	Diffida .....
Art. 26	Conta chilometri e tassametro .....
Art. 27	Sanzioni .....
Art. 28	Sospensione della licenza .....
Art. 29	Revoca della licenza .....
Art. 30	Procedimento sanzionatorio .....
Art. 31	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione .....
Art. 32	Stazionamento .....
Art. 33	Irrogazione delle sanzioni .....
Art. 34	Abrogazione norme precedenti .....
Art. 35	Entrata in vigore .....



Verbale n. 8  
Aditi sedici del mese di giugno 1998

Avvenne alla cenona tabaccollo n. 15308 del 12/6/91 di stante convocata  
la VI Commissione CONSOMMATORI IL GIORNO 16/6/98 alle ore 11.00  
nelle sale Consiglio del Cafabio per la discussione e l'approvazione  
del seguente atto: Relazione per la concessione in uso esclusivo  
e locazione Enti Spini, vicchini e anticolli appi in prati e aduffa  
spina di proprietà e in pertinenza del comune; dell'ordine del  
giorno consesso Consiglio del 16/6/98.

Alle ore 12.00, non essendo presente memor compreso  
della Commissione, ca sedute vere discusse desiderate.

F. Sestini  
Verbalista